



### DIRETTIVA n. 3 del 07/07/2021

**OGGETTO:** Semplificazione dei procedimenti di iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese e società non operative – Modalità di notifica dell'avvio del procedimento e dei consequenziali provvedimenti del Conservatore.

#### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTA la Legge n.580/1993 e ss.mm.ii. sul riordino delle Camere di Commercio, e in particolare, il regolamento di attuazione dell'art.8 approvato con D.P.R. n.581/1995;

VISTO l'art. 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n.ro 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.ro 2, e s.m.i. che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscriversi nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale (vale a dire di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata);

VISTO l'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.ro 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.ro 221 che ha esteso, anche, alle imprese individuali l'obbligo di iscriversi nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale (vale a dire di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata);

CONSIDERATO che il domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nella banca dati *ini - pec*, diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria;

RITENUTO che il domicilio digitale pubblicato da ciascuna impresa, oltre che valido, attivo e non revocato, deve essere alla stessa esclusivamente riconducibile;

VISTO, per le specifiche finalità del presente atto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 recante "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese", il quale prevede, sia per le imprese individuali che per le società di persone, la spedizione della comunicazione di avvio del procedimento mediante raccomandata A/R;

VISTO l'art. 2490 del Codice Civile rubricato "Bilanci in fase di liquidazione", primo e ultimo comma, ove è rispettivamente sancito l'obbligo per il liquidatore, quando la liquidazione si protragga oltre l'anno, di redigere il bilancio di esercizio e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea e, nel caso in cui il mancato deposito si protragga per oltre tre anni consecutivi, la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, con gli effetti estintivi previsti dall'articolo 2495 del Codice Civile;

VISTO l'articolo 40 del D.L.76/2020 rubricato "*Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi*", che al comma 1 così recita: "*Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n.247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo , comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n.247;*



VISTI i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dell'art.40 del D.L.76/2020 che disciplinano le ipotesi di dirette determinazioni del Conservatore di accertamento d'ufficio della causa di scioglimento senza liquidazione, delle eventuali revoche e dei consequenziali provvedimenti di cancellazione delle società di capitali che abbiano omesso il deposito dei bilanci per 5 anni consecutivi o non abbiano compiuto atti di gestione e che, nel contempo, si trovino in almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro imprese a quelle del libro soci di SRL;

VISTI i successivi commi 6 e 7 dell'art.40 del D.L.76/2020 che stabiliscono rispettivamente che ogni determinazione del Conservatore è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione e che contro di essa l'interessato può ricorrere al Giudice del registro delle imprese entro 15 giorni dalla comunicazione;

VISTO il comma 12-ter dell'art.40 del succitato decreto che, con riferimento ai bilanci finali di liquidazione delle società di capitali iscritti a decorrere dal 13/09/2020 e intervenendo sulla modifica degli artt.2492 e 2495 c.c., disciplina i casi di cancellazione delle suddette società demandando al Conservatore del registro delle imprese l'iscrizione d'ufficio della loro cancellazione qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del Cancelliere nei 5 giorni successivi al decorso del termine di 90 giorni dalla iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione;

PRESO ATTO che le citate norme, da un lato si inquadrano tra gli strumenti legislativi volti a consentire e semplificare la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di tutte quelle imprese di fatto non più operative, rimediando alla persistente inerzia degli interessati, dall'altra recepiscono l'esigenza di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche presenti nel Registro, sì da renderlo quanto più corrispondente alla realtà delle imprese effettivamente operanti sul territorio;

CONSIDERATO che l'art. 37 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto un ulteriore rafforzamento dell'obbligo da parte di tutte le tipologie di imprese di dotarsi di un "domicilio digitale" che di fatto si tratta di un indirizzo di posta elettronica certificata;

VISTO l'art.1 comma 1 della legge 241/1990 ("*Principi generali dell'attività amministrativa*"), che prevede che "*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario*";

VISTO l'art.8 della legge 241/1990 ("*Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento*"), a più riprese modificato ad opera legge 15/2005, del D.L.39/2009 e del D.L.76/2020", che al comma 3 prevede che "*qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*".

VISTO l'art.21-bis della legge 241/1990 ("*Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati*"), che dispone che: "*qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*";



AREA I - SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI  
Ufficio REGISTRO IMPRESE

RITENUTO che la Legge 241/1990 è applicabile ai procedimenti amministrativi con identico contenuto e riferibili a più imprese con stessa tipologia di irregolarità;

RITENUTO che, in tal caso, anche il provvedimento finale del Conservatore del Registro delle Imprese possa essere unico;

RITENUTO che la notifica a mezzo raccomandata A/R, anche in base alle recenti disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui alla legge 160/2019, art.1, commi 590 ss., le quali impongono che sia revisionata e razionalizzata la spesa corrente, sia da ritenersi non economicamente conveniente;

CONSIDERATO che i succitati articoli, qualora ricorrano le condizioni, consentono di notificare le comunicazioni di avvio dei vari procedimenti ed i relativi provvedimenti amministrativi ad una pluralità di soggetti con modalità più agevoli e meno dispendiose, anche nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui al richiamato art.1 della Legge 241/1990;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;

RITENUTO che la pubblicazione *on line* all'Albo Camerale e le notificazioni a mezzo PEC possono essere utilmente utilizzate in sostituzione delle Raccomandate A/R;

VISTO l'art.6 del D.Lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), in cui si stabilisce al comma 1 che *“le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente”*;

VISTO che il DPR 247/2004 appare superabile con riferimento alle tradizionali modalità di notifica ivi previste (raccomandata A/R), alla luce dei summenzionati principi di cui alla legge 241/1990, delle previsioni delle norme che impongono l'obbligo per le imprese di possedere una PEC attiva e valida e di pronunce giurisdizionali che ritengono superflua la doppia notifica cartacea presso la sede dell'impresa e presso la residenza degli amministratori o titolari di imprese;

VISTO che è anche necessario disciplinare le modalità di notificazione massiva delle comunicazioni di avvio del procedimento e dei provvedimenti del Conservatore con riferimento agli artt.2190 c.c., 2490 c.c., 2495 c.c. e ai succitati commi 2, 3, 4 e 5 dell'art.40 D.L.76/2020, secondo gli stessi principi su richiamati;

RITENUTO opportuno disciplinare i procedimenti amministrativi dettati dall'art.40 del D.L. 76/2020 nella misura in cui individua la competenza del Conservatore, e non più del Giudice del Registro, ad adottare il provvedimento conclusivo delle procedure ivi richiamate;

RITENUTO, alla luce di tutte le norme riconducibili all'art.40 del D.L.76/2020, che la pubblicazione all'Albo Camerale delle comunicazioni di avvio del procedimento (laddove previste) per un periodo continuativo di 30 giorni, o termine diverso previsto da specifiche normative di riferimento, e dei consequenziali provvedimenti del Conservatore, per un periodo continuativo di 30 giorni, consente l'ampia diffusione sia della notizia della procedura avviata dall'Ufficio, sia della determina finale del Conservatore, e costituisce, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione;



RILEVATO che è possibile estrarre ed elaborare, a mezzo dell'applicativo fornito da Infocamere s.c.p.a. "Cruscotto Qualita" (CROP), elenchi di imprese che potenzialmente rientrano nei parametri delle norme sin qui richiamate ai fini della loro cancellazione dal Registro Imprese;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto su esposto, è necessario disciplinare le relative procedure in chiave semplificativa, in funzione delle modalità di notifica in modo massivo sia delle comunicazioni di avvio del procedimento che delle relative determinazioni del Conservatore, oltre ad altri aspetti di rilievo, quali quelli relativi:

- a) al momento dell'avvio del procedimento;
- b) al momento di perfezionamento delle notifiche;

CONSIDERATO che il termine di 15 giorni, stabilito per ricorrere al Giudice del Registro delle Imprese da parte di ciascun impresa avverso le determinazioni del Conservatore, ai sensi del comma 7 del citato articolo 40 del D.L. 76/2020, possa anche essere previsto nella fase dell'avvio del procedimento, al fine di consentire agli interessati di presentare al Registro Imprese eventuali controdeduzioni utili a dimostrare l'esistenza, l'attività e/o l'operatività dell'impresa da cancellare;

RITENUTO che il predetto termine possa decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo *on-line*, non solo ai fini della notifica del provvedimento conclusivo, ma anche in relazione alla comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, salvo i casi di notifiche anticipate trasmesse a mezzo PEC, se attive e valide;

#### **DISPONE**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dal D.P.R. n.247/2004, dall'art.2490 c.c., dall'art.2190 c.c. e dall'art. 40 del D.L. "Semplificazioni", così come richiamati in premessa, mediante pubblicazione all'Albo *on line* della Camera di Commercio di Foggia nella sezione dedicata di cui al richiamato art. 32 della Legge n.69/2009 per almeno 30 giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento e contestuale notificazione massiva presso i domicili digitali delle imprese, se attivi e validi;
2. le modalità di cui al punto precedente sostituiscono, ai sensi e per gli effetti del richiamato art.8 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento e/o di qualsiasi altro atto di natura infra-procedimentale e finale dei procedimenti ex art. 21-bis della Legge 241/1990, di cui al punto 1);
3. di rafforzare la conoscibilità degli atti e dei provvedimenti con avviso sulla *homepage* del sito camerale;
4. la pubblicazione nell'Albo camerale *on line* può essere applicata a tutte le casistiche previste dal D.P.R. n.247/2004 (imprese individuali e società di persone). Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 247/2004 (decesso del titolare) si procede con la diretta adozione del provvedimento del Conservatore ed iscrizione della cancellazione dell'imprenditore commerciale deceduto. Nel caso dell'imprenditore deceduto annotato all'Albo Imprese Artigiane, stante l'art. 5, comma 4, della Legge n. 443 dell'8 agosto 1985, in base al quale l'impresa può restare iscritta nel Registro delle Imprese per un periodo massimo di cinque anni (dal decesso) su richiesta degli eredi che intendano proseguire l'attività del *de cuius*, viene comunicato l'avvio del procedimento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede dell'impresa e presso l'ultima residenza accertata del *de cuius* se diversa dalla sede;



AREA I - SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI  
Ufficio REGISTRO IMPRESE

5. di adottare con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese l'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, di cui al comma 3 dell'art.40 del D.L.76/2020; di procedere, entro 8 giorni dalla sua adozione, alla pubblicazione all'Albo on-line per 60 giorni, unitamente all'elenco delle società coinvolte; di comunicare il suddetto provvedimento alle società con indirizzo PEC iscritto, valido e attivo;
6. di procedere direttamente con determinazione del Conservatore alla cancellazione delle società di capitali decorsi 5 giorni dal termine di 90 giorni dalla iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione, ai sensi degli artt.2492 e 2495 c.c. Come modificati dall'art.40 comma 12-ter del D.L: 76/2020;
7. di procedere per tutti i procedimenti massivi che coinvolgono un numero elevato di imprese, alle notificazioni di avvisi alle imprese o di avvio dei procedimenti e delle consequenziali determinazioni del Conservatore, attraverso la pubblicazione all'Albo *on-line* e la contestuale comunicazione a mezzo PEC ai domicili digitali delle imprese (ove posseduta), con relativo avviso sulla *homepage* del sito camerale;
8. di pubblicare all'Albo *on-line*, con le stesse modalità e per le stesse finalità, in allegato alle comunicazioni di avvisi o di avvio dei procedimenti e alle consequenziali determinazioni del Conservatore in precedenza descritte, l'elenco delle imprese destinatarie della notificazione con l'indicazione del numero di iscrizione nel Registro Imprese, del numero REA e della denominazione dell'impresa;
9. di stabilire che il momento di avvio del procedimento è costituito dalla data di pubblicazione all'Albo *on-line* del relativo avviso;
10. di stabilire che il momento di perfezionamento delle notifiche degli atti e provvedimenti è costituito, per le imprese provviste di domicilio digitale, dalla data di avvenuta consegna della PEC mentre è costituito dal giorno ultimo di pubblicazione all'Albo *on-line* per le imprese prive di PEC;
11. di concedere alle imprese un termine di 15 giorni per presentare eventuali memorie, decorrenti dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento;
12. di evidenziare che, ai sensi del comma 7 dell'art.40 del D.L. 76/2020, contro ogni determinazione del Conservatore, di cui ai commi precedenti dello stesso art.40, l'interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Giudice del registro;
13. di utilizzare l'applicativo di Infocamere s.c.p.a. "Cruscotto Qualità" (CROP) come fonte unica dei dati, sia per l'estrapolazione delle imprese potenzialmente oggetto di procedimenti massivi relativi a quanto previsto nella presente direttiva, sia per rispondere all'esigenza di ridurre il potere discrezionale degli uffici nell'individuazione delle imprese oggetto di comunicazioni massive tese a sollecitare adempimenti verso il registro imprese ai fini dei relativi depositi, iscrizioni e cancellazioni.

La presente direttiva è inserita in modo permanente nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Foggia nell'Area delle Direttive del Conservatore.

**Il Conservatore del Registro delle Imprese**  
**dott.ssa Lorella Palladino**

firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005